

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
9 marzo 2000

Causa T-10/99

Miguel Vicente Nuñez
contro
Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti — Promozione — Scrutinio per merito comparativo —
Elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli —
Elenco dei dipendenti promossi — Rapporto informativo —
Difetto di motivazione»

Testo completo in francese II - 203

Oggetto: Ricorso diretto a ottenere l'annullamento dell'elenco dei dipendenti promossi al grado A5 e dell'elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli di ottenere una promozione a tale grado, nell'ambito dell'esercizio di promozione 1998, in quanto in detti elenchi non figura il nominativo del ricorrente, e della decisione implicita di rigetto del reclamo del ricorrente, nonché della richiesta di risarcimento danni.

Decisione: La decisione della Commissione, confermata dalla decisione implicita di rigetto del reclamo, di non iscrivere il nominativo del ricorrente nell'elenco dei dipendenti promossi al grado A5 nell'ambito dell'esercizio di promozione 1998, pubblicato nelle *Informazioni amministrative* del 6 aprile 1998, è annullata. Il ricorso è respinto per il resto. La Commissione è condannata alle spese.

Massime

1. Dipendenti – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Nozione – Elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli – Atto preparatorio – Esclusione – Atto impugnabile in via incidentale nell'ambito di un ricorso di annullamento della decisione di promozione

(Statuto del personale, art. 90, n. 2)

2. Dipendenti – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Nozione – Decisione che fissa l'elenco dei dipendenti promossi al grado A5 – Obbligo, perché il ricorso sia ricevibile, di presentare la candidatura a un posto vacante – Insussistenza

(Statuto del personale, art. 90, n. 2)

3. Dipendenti – Promozione – Reclamo di un candidato non promosso – Decisione di rigetto – Motivazione – Portata – Totale assenza di motivazione – Regolarizzazione durante il procedimento precontenzioso – Inammissibilità

(Statuto del personale, artt. 25, secondo comma, 45 e 90, n. 2)

1. La regolarità dell'elenco, compilato dall'autorità che ha il potere di nomina, dei dipendenti ritenuti più meritevoli di ottenere una promozione al di fuori della carriera, nonché degli altri atti preparatori adottati nel corso della procedura amministrativa, può essere posta in causa, in via incidentale, soltanto nell'ambito di un ricorso volto a far annullare la decisione finale presa al termine dell'esercizio di promozione.

Infatti, la compilazione di detto elenco non è che una delle successive fasi della selezione dei dipendenti promovibili che sfocia nella decisione recante designazione dei dipendenti promossi. L'elenco ha il carattere di un atto preparatorio che non produce alcun effetto definitivo e non costituisce quindi un atto arrecante pregiudizio ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto.

(v. punti 27 e 28)

Riferimento: Corte 14 febbraio 1989, causa 346/87, Bossi/Commissione (Racc. pag. 303, punti 22 e 23); Tribunale 5 dicembre 1990, causa T-82/89, Marcato/Commissione (Racc. pag. II-735, punto 43); Tribunale 21 febbraio 1995, causa T-506/93, Moat/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-43 e II-147, punto 24)

2. La pubblicazione dell'elenco dei dipendenti promossi al grado A5 all'interno della Commissione, nell'ambito di un determinato esercizio, costituisce un atto arrecante pregiudizio a un dipendente promovibile in detto grado, il cui nome non figura nell'elenco. Il ricorso presentato da quest'ultimo e volto a far annullare l'elenco perché non vi figura il suo nominativo non può essere dichiarato irricevibile perché l'interessato ha ommesso di presentare la propria candidatura a uno dei posti dichiarati vacanti al grado A5.

(v. punti 30 e 31)

3. Anche se l'autorità che ha il potere di nomina non è tenuta a motivare le decisioni di promozione con riferimento ai candidati non promossi, essa, per contro, è tenuta a motivare la decisione con cui respinge il reclamo di un dipendente non promosso e si suppone che la motivazione di tale decisione di rigetto coincida con quella della decisione oggetto del reclamo. Dato che le promozioni, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, avvengono a scelta, è sufficiente che la motivazione del rigetto del reclamo verifichi la sussistenza dei requisiti legali ai quali lo Statuto subordina la regolarità del procedimento.

La totale mancanza di motivazione prima dell'introduzione di un ricorso dinanzi al giudice non può essere sanata da spiegazioni fornite dall'amministrazione dopo la presentazione del ricorso.

(v. punti 42 e 47)

Riferimento: Corte 7 febbraio 1990, causa C-343/87, Culin/Commissione (Racc. pag. I-225, punti 13 e 15); Tribunale 12 febbraio 1992, causa T-52/90, Volger/Parlamento (Racc. pag. II-121, punto 40); Corte 9 dicembre 1993, causa C-115/92 P, Racc. pag. I-6549, punti 22 e 23); Tribunale 18 marzo 1997, cause riunite T-178/95 e T-179/95, Picciolo e Caló/Comitato delle Regioni (Racc. PI pagg. I-A-51 e II-155, punto 34); Tribunale 29 maggio 1997, causa T-6/96 Contargyris/Consiglio (Racc. PI pagg. I-A-119 e II-357, punti 147 e 148); Tribunale 18 dicembre 1997, causa T-142/95, Delvaux/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-477 e II-1247, punto 84); Tribunale 27 aprile 1999, causa T-283/97, Thinus/Commissione (Racc. PI pag. II-353, punto 75); Tribunale 21 settembre 1999, causa T-157/98, Oliveira/Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-163 e II-851, punto 50)